

Regolamento per lo svolgimento delle elezioni in via telematica dei rappresentanti degli studenti alloggiati nelle Residenze universitarie ADISU.

Art. 1 Indizione

1. Le elezioni sono indette con apposita determinazione dirigenziale, adottata dal Dirigente del Servizio I dell'ADISU, contenente le seguenti disposizioni:
 - a) termini per la presentazione delle candidature;
 - b) data delle elezioni on-line;
 - c) data degli scrutini, proclamazione degli eletti e pubblicazione degli esiti.
2. Dell'atto di indizione delle elezioni viene data pubblicità mediante affissione presso la portineria di ciascuna residenza, sul sito dell'Agenzia, sulla piattaforma 'IntraStudents' nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne un'adeguata divulgazione.

ART. 2 Funzioni dei rappresentanti

3. Gli studenti eletti in conformità del presente regolamento rappresentano, innanzi all'Amministrazione dell'Agenzia, le esigenze, collettive ed individuali, degli studenti residenti, allo scopo di promuovere una gestione ottimale e la migliore vivibilità delle residenze stesse.
4. Al fine di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo i rappresentanti delle singole residenze possono richiedere di essere ricevuti dall'Amministratore dell'Agenzia tramite richiesta da presentarsi alla Commissione controllo/garanzia degli studenti. Essi inoltre in caso di necessità possono essere convocati dall'Amministratore dell'Agenzia e dalla Commissione controllo/garanzia degli studenti.

ART. 3 Elettorato attivo

1. Sono elettori, per le rispettive residenze, gli studenti che, alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni di voto, risultano regolarmente assegnatari di posto letto.
2. Sono esclusi i soggetti assegnatari di posti letto a titolo di foresteria e i presenti per periodi di soggiorno legati ai programmi di mobilità internazionale (es. Erasmus).

ART.4 Elettorato passivo

1. Godono del diritto di elettorato passivo, per le rispettive residenze, gli studenti che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, risultano regolarmente assegnatari di posto letto.
2. Sono esclusi i soggetti assegnatari di posti letto a titolo di foresteria e i presenti per periodi di soggiorno legati ai programmi di mobilità internazionale (es. Erasmus).

ART. 5 Rappresentanze

1. L'elezione dei rappresentanti avviene con sistema maggioritario, sulla base della presentazione di candidature individuali.
2. Per ogni rispettivo collegio, è eleggibile un rappresentante per n.100 (cento) posti letto o frazione inferiore, nel caso di collegio con numeri di posti letto inferiore a 100.
3. L'atto di indizione delle elezioni di cui all'art.1 individua le residenze, con il corpo elettorale di riferimento, e riporta il numero esatto dei rappresentanti da eleggere per ciascuna di esse, determinato sulla base dell'elenco degli assegnatari di posto letto alla data di indizione delle elezioni.

ART. 6

Candidature

1. Le candidature devono essere presentate esclusivamente, tramite compilazione dell'apposito form disponibile sulla piattaforma 'Intrastudents'.
2. Il sistema garantisce che le candidature potranno essere presentate solo per il collegio di assegnazione.

ART. 7

Campagna elettorale

1. La campagna elettorale potrà essere svolta anche tramite canali digitali e modalità telematiche.
2. L'affissione di stampati, giornali murali, avvisi di comizi e incontri elettorali, assemblee e le riunioni negli spazi comuni e nelle camere, e tutte le forme di aggregazione all'interno e nei pressi dei collegi dell'ADISU a scopo elettorale, sono subordinati alle regole stabilite dal Disciplinare dei gestione delle residenze universitarie dell'ADISU (DCR 43/2021) e/o ulteriori disposizioni approvate dal Direttore Generale dell'Agenzia con proprio Decreto, al fine di gestire la convivenza all'interno delle strutture abitative dell'ADISU.
3. Sulla base delle disposizioni del Disciplinare dei gestione delle residenze universitarie dell'ADISU (DCR 43/2021) sono vietate altresì le iscrizioni murali e quelle su tutti gli altri spazi o superfici (porte, finestre, muri, etc...) dei collegi universitari.
4. Ai trasgressori delle norme disposte dai precedenti commi del presente articolo, e a coloro che arrecheranno danni alle strutture o ai beni dell'Agenzia durante la competizione elettorale e per fini elettorali, saranno applicate le sanzioni previste dal Disciplinare e/o dalle altre disposizioni in vigore.
5. La campagna elettorale termina alle ore 24.00 del giorno precedente le operazioni di voto di cui al successivo art.9 delle presenti Regole tecniche.

ART. 8

Modalità di voto

1. L'elettore accede con le proprie credenziali alla sezione della piattaforma 'Intarstudents' dedicata alle votazioni per il collegio di riferimento.
2. Ogni elettore può votare una sola volta.
3. Ogni elettore può votare soltanto per i candidati del collegio assegnato ed ha accesso esclusivamente alla sezione che permette di votare i candidati per il collegio medesimo.
4. La pagina di accesso presenta le seguenti opzioni di voto:
 - a) voto scheda bianca,
 - b) voto scheda nulla,
 - c) voto esprimendo le mie preferenze.
5. Le opzioni di cui al precedente comma, sono escludenti l'una rispetto all'altra (è concesso di esprimere una sola opzione di voto).
6. L'elettore che sceglie di votare le opzioni a) o b), conclude le operazioni di voto nel momento in cui esprime la sua scelta.
7. L'elettore che sceglie l'opzione c) è ricondotto alla sezione che mostra tutti i candidati per il collegio di riferimento, divisi per genere ed esprime le sue preferenze concludendo le operazioni di voto.
8. Laddove è possibile esprimere più di una preferenza, in presenza di candidati appartenenti a generi diversi, le preferenze sono espresse tenendo conto di indicare per lo meno una preferenza per genere.

ART. 9

Svolgimento delle elezioni

1. Per le elezioni telematiche effettuate tramite voto elettronico, è istituito un unico seggio virtuale indicato sulla piattaforma 'Intrastudents' all'indirizzo web: <https://intrastudents.adisu.umbria.it/>.
2. La piattaforma 'Intrastudents' risiede presso i server web dell'Agenzia.
3. Le operazioni di voto si svolgono nel giorno e nell'orario indicati dal calendario delle votazioni, che viene stabilito dalla Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio I, di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti alloggiati.
4. Il Presidente del seggio virtuale è indicato nel Dirigente del Servizio I dell'ADISU che nomina la commissione elettorale, formata da tre membri scelti fra il personale dell'Agenzia, i quali esprimono a maggioranza il Segretario della Commissione medesima.

5. Nel giorno fissato per lo svolgimento delle operazioni di voto, è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

ART. 10 Scrutinio

1. Alla chiusura delle votazioni, i dati relativi alle operazioni di voto verranno archiviati in apposite directory del portale 'Intrastudents'.
2. L'accesso ai dati relativi alle operazioni è protetto in base alle disposizioni legge vigenti in materia e consentito esclusivamente per finalità di scrutinio, al solo personale incaricato, selezionato tra quello attribuito alla Sezione 'Sistema Informativo' del Servizio competente dell'Agenzia.
3. Il personale incaricato è tenuto ad effettuare le operazioni di spoglio, elaborando i dati relativi alle operazioni di voto, tenendo conto:
 - a) di non effettuare associazioni che possano ricondurre i voti espressi ai votanti;
 - b) di valutare correttamente ogni singolo voto espresso.
4. Lo spoglio dei voti si effettua tramite le seguenti attività:
 - a) estrazione,
 - b) aggregazione,
 - c) ordinamento dei dati per collegio,
 - d) conteggio dei voti espressi;
5. Al termine dello spoglio, il personale incaricato della Sezione 'Sistema informativo', rende disponibili i dati aggregati su apposita directory del sistema di archiviazione dell'Agenzia denominata: 'U:\Public, comunicandone la disponibilità ai membri della Commissione elettorale tramite posta elettronica.
6. La Commissione elettorale procede alla redazione di apposito verbale in cui sono riportati, sia complessivamente sia per collegio:
 - a) n.° degli aventi diritto al voto;
 - b) n.° degli studenti che hanno esercitato il diritto al voto;
 - c) n.° delle schede nulle;
 - d) n.° delle schede bianche.
7. Redatto il verbale, sottoscritto da tutti i componenti, la Commissione elettorale provvede alla formalizzazione del conteggio dei voti così come riportati dalle tabelle elaborate e messe a disposizione dal personale del 'Sistema informativo' e ne dà comunicazione al Presidente, tramite posta elettronica.
8. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti e di genere, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione universitaria; a parità d'iscrizione, il più anziano d'età.

ART. 11 Voto bianco e voto nullo

1. È nullo il voto in cui viene selezionata dall'elettore l'opzione di voto "SCHEDA NULLA".
2. È bianco il voto in cui viene selezionata dall'elettore l'opzione di voto "SCHEDA BIANCA".

ART. 12 Proclamazione degli eletti

1. I rappresentanti per le singole residenze universitarie, quali risultano dalle operazioni di scrutinio, sono proclamati eletti con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio I dell'ADISU.
2. Dell'atto di proclamazione degli eletti viene data pubblicità con le modalità di cui all'art.1, comma 2 delle presenti Regole tecniche.

Art. 13 Durata del mandato e Surrogazione

1. Il mandato dei rappresentanti degli studenti alloggiati, dura due anni solari, a partire dalla data di proclamazione.
2. Il mandato dei rappresentanti già in carica cessa con la proclamazione dei nuovi eletti.
3. Qualora uno dei candidati proclamati eletti rinunci al mandato, ovvero perda, per qualsiasi motivo, l'assegnazione del posto letto presso la residenza di riferimento (compreso, quindi, il trasferimento presso altro collegio, diverso da quello per il quale godeva del diritto di elettorato passivo di cui all'art. 4 delle presenti Regole tecniche), vi subentrerà automaticamente il primo dei non eletti purché abbia

- ottenuto almeno un voto di preferenza e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5 sulla rappresentanza di genere.
4. In caso di esaurimento delle surroghe, si procede ad elezioni suppletive, per la residenza di riferimento, entro sessanta giorni dalla decadenza, a qualsiasi titolo, dal mandato. Il nuovo soggetto rimane in carica fino al termine originariamente previsto.
 5. Elezioni suppletive possono essere indette per un singolo collegio, con le medesime modalità indicate dalle presenti Regole tecniche, anche in caso di mancata partecipazione degli elettori al voto o per mancanza di candidati.

Art. 14

Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, l'Amministratore Unico, di concerto con la Commissione di garanzia dello studente, può modificare i termini previsti dalle presenti disposizioni.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di privacy da tutti i soggetti interni appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento europeo 2016/679 e dai soggetti esterni nominati Responsabili ai sensi dell'art. 28 dello stesso Regolamento.
2. Le singole informative sono fornite agli interessati prima di effettuare la raccolta dei dati e il loro trattamento.